*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 121° — Numero 21

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Mercoledì, 23 gennaio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Annuo** | con | supplementi | ordinari | L. 68.000 |
| **Semestrale** | » | » | » | » 36.000 |
| **Annuo** | senza | supplementi | ordinari | L. 52.000 |
| **Semestrale** | » | » | » | » 28.000 |

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

**Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000**
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

## AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 30 gennaio 1980** per evitare l'interruzione della spedizione della *Gazzetta Ufficiale*.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1979

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1979, n. **704.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria del Paradiso, in Viterbo.**

N. 704. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Viterbo, Tuscania, Montefiascone e Acquapendente 1° giugno 1976, integrato con altro decreto 7 febbraio 1978 e con due dichiarazioni del 1° giugno 1976 e 24 giugno 1977, relativo all'erezione della parrocchia di S. Maria del Paradiso, in Viterbo.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *gennaio* 1980
*Registro n.* 2 *Interno, foglio n.* 188

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1979, n. **705.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della vicaria autonoma sotto il titolo di S. Bernardino da Siena, in Montecorvino Rovella.**

N. 705. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Salerno 31 marzo 1978, integrato con due dichiarazioni del 21 giugno 1978, relativo all'elevazione in parrocchia della vicaria autonoma sotto il titolo di S. Bernardino da Siena, in frazione Votraci del comune di Montecorvino Rovella (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *gennaio* 1980
*Registro n.* 2 *Interno, foglio n.* 189

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1979, n. **706.**

**Modificazione alla circoscrizione territoriale fra l'archidiocesi di Spoleto e la diocesi di Terni. Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « Madonna di Fatima », in Terni.**

N. 706. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione per i vescovi 13 giugno 1977, relativo alla separazione dall'archidiocesi di Spoleto ed alla annessione alla diocesi di Terni del territorio della località denominata Gabelletta nella periferia di Terni, facente parte della parrocchia di S. Maria Assunta in Cesi. Viene, altresì, riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Terni e Narni 28 ottobre 1977, integrato con dichiarazione 31 ottobre stesso anno, relativo all'erezione della parrocchia « Madonna di Fatima », in località Gabelletta di Cesi del comune di Terni.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *gennaio* 1980
*Registro n.* 2 *Interno, foglio n.* 191

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1979, n. **707.**

**Modificazione alla circoscrizione territoriale fra le diocesi di Milano e Lodi.**

N. 707. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione per i vescovi 23 maggio 1978, relativo all'attribuzione alla diocesi di Lodi di parte del territorio della parrocchia « Natività di S. Giovanni Battista in Melegnano » nella frazione Riozzo del comune di Cerro al Lambro, appartenente alla diocesi di Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *gennaio* 1980
*Registro n.* 2 *Interno, foglio n.* 192

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1979, n. **708.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, del mutamento di denominazione della diocesi di Massa-Populonia e della elevazione di dignità della chiesa arcipresbiteriale ed abbaziale di S. Antimo, in Piombino.**

N. 708. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, due decreti della Sacra Congregazione per i vescovi, datati 14 maggio 1978, relativi: *a*) al mutamento della denominazione della diocesi di Massa-Populonia in Massa Marittima-Piombino; *b*) all'elevazione alla dignità di concattedrale della chiesa arcipresbiteriale ed abbaziale di S. Antimo, in Piombino (Livorno).

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *gennaio* 1980
*Registro n.* 2 *Interno, foglio n.* 190

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1979, n. **709.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Istituto Gesù-Maria », in Roma.**

N. 709. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Istituto Gesù-Maria », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *gennaio* 1980
*Registro n.* 2 *Interno, foglio n.* 193

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1979.

**Sostituzione di un membro della Commissione tributaria centrale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1973, registro n. 20 Finanze, foglio n. 387, con il quale è stato determinato in ventiquattro il numero delle sezioni della Commissione tributaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1974, registro n. 44 Finanze, foglio n. 356,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 30 maggio 1974, con il quale è stato provveduto alla costituzione della Commissione tributaria centrale;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del dott. Ettore Favara, presidente di sezione della Corte di cassazione a riposo, membro della suddetta commissione, recentemente deceduto;

Vista la nota n. 305 del 15 gennaio 1979, con la quale il primo presidente della Corte suprema di cassazione ha designato, per la nomina a componente della predetta commissione, il dott. Mario Berri, avvocato generale della Corte di cassazione;

Riconosciuta la necessità di provvedere al riguardo;

Ritenuto che, ai fini dei collegamenti e dei rapporti con la Commissione tributaria centrale, tutti i componenti debbono eleggere il proprio domicilio in Roma;

Considerato che il dott. Mario Berri non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal combinato disposto dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636/1972;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Mario Berri, avvocato generale della Corte di cassazione, è nominato, su designazione del primo presidente della Corte di cassazione, membro della Commissione tributaria centrale, in sostituzione del dott. Ettore Favara.

Art. 2.

Al pagamento dei compensi spettanti al dott. Mario Berri sarà provveduto con i fondi iscritti sul cap. 6416 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1979

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1980*
*Registro n. 2 Finanze, foglio n. 41*

**(560)**

---

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1979.

**Attribuzione alla regione Campania dei fondi di edilizia scolastica per il secondo programma triennale 1978-80.**

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
E
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul piano finanziario d'intervento;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta legge n. 412/75, il quale dispone che il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indica la somma a disposizione per le singole regioni e le disponibilità annuali;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, i quali dispongono che i capitoli di bilancio dello Stato relativi a spese d'investimento, soppressi o ridotti, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9 della legge n. 281 del 1970, ad integrazione della quota prevista dalla lettera *c*) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e che le relative disponibilità verranno assegnate alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che le hanno autorizzate;

Vista la legge n. 482/78, recante variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 (primo provvedimento) con cui viene soppresso il cap. 7916 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, avente per oggetto le spese per la costruzione, l'ampliamento, l'acquisto e il riattamento di edifici destinati alle scuole statali di ogni ordine e grado, ecc. e viene trasferita al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica la relativa disponibilità finanziaria;

Sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge n. 281/70, nella seduta del 5 aprile 1977;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 22 luglio 1977, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con cui viene approvato il piano contenente la ripartizione tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il secondo programma triennale 1978-80 di opere di edilizia scolastica e la indicazione delle disponibilità annuali anche per il 1981 e per il 1982;

Visto in particolare l'art. 3, quarto comma, della predetta legge n. 412/75, il quale dispone che entro venti giorni dalla data di comunicazione del programma di edilizia scolastica, approvato dalla regione, si provveda all'attribuzione dei fondi relativi, articolati per anni finanziari;

Considerato che una quota dei finanziamenti, non inferiore al 15%, dovrà essere accantonata dalle regioni per far fronte alle eventuali variazioni di programmi nonché alle occorrenti integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazione dei lavori mediante gare con offerte in aumento, revisione dei prezzi, a maggiori compensi per riserve e a maggiori costi di aree, ai sensi del sesto comma del richiamato art. 3 della legge n. 412/75;

Vista la nota n. 1385/Div. XVI del 13 luglio 1979, del Ministero della pubblica istruzione, con cui viene confermato il raggiungimento della intesa con la regione Campania sul programma di edilizia scolastica 1978-80, come previsto dal quarto comma dell'art. 3 della citata legge n. 412/75;

Vista la deliberazione del consiglio regionale della Campania del 28 febbraio 1979, n. 7/7, con la quale è stato approvato il programma di edilizia scolastica per il triennio 1978-80, di cui ha consentito l'ulteriore corso la commissione di controllo sull'amministrazione regionale nella seduta del 9 marzo 1979;

Visto il programma di opere di edilizia scolastica allegato alla predetta deliberazione del consiglio regionale della Campania;

Considerato che occorre procedere all'attribuzione alla regione Campania dei fondi di edilizia scolastica per il secondo triennio 1978-80;

Decreta:

Alla regione Campania sono attribuiti i fondi di edilizia scolastica per il secondo programma triennale 1978-80, per un ammontare complessivo di lire 130.906.710.000 articolati per anni finanziari come segue:

| Anni | Somme (in lire) |
|---|---|
| 1978 | 9.350.479.000 |
| 1979 | 37.401.917.000 |
| 1980 | 43.635.570.000 |
| 1981 | 37.401.917.000 |
| 1982 | 3.116.827.000 |

Con successivi decreti ministeriali si provvederà ad impegnare le somme sopraindicate.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1978 in conto residui di stanziamento, e sui corrispondenti capitoli, per gli anni finanziari successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1979

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ANDREATTA

*Il Ministro dei lavori pubblici*
NICOLAZZI

p. *Il Ministro della pubblica istruzione*
DRAGO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1979*
*Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 38*

(11292)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

**Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pomini Farrel, con sede e stabilimento in Castellanza.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pomini Farrel, con sede e stabilimento in Castellanza (Varese), con effetto dal 24 gennaio 1977;

Visti i decreti ministeriali 2 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 15 gennaio 1979 e 18 maggio 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pomini Farrel, con sede e stabilimento in Castellanza (Varese), è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(407)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1979.

**Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 del fondo di rotazione istituito ai sensi dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che prevede la costituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi indicati nell'articolo 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977;

Visto il regolamento (CEE) n. 2894/77 del 20 dicembre 1977 che modifica il regolamento (CEE) n. 858/55 relativo a talune modalità amministrative e finanziarie di funzionamento del Fondo sociale europeo;

Considerato che il predetto fondo di rotazione, ai sensi della citata legge, ha una propria autonomia amministrativa;

Visto il proprio decreto 1° luglio 1979, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo di rotazione sopra indicato relativo all'esercizio finanziario 1979;

Considerato che ai sensi del citato art. 25 della legge 21 dicembre 1977, n. 845, i due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria affluiscono al fondo di rotazione mediante versamenti trimestrali a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota n. 3502128 del 29 ottobre 1979, con la quale il predetto Istituto comunica che l'ammontare dei citati versamenti da effettuarsi in favore del fondo di rotazione nel corrente anno è di L. 74.400.000.000;

Decreta:

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo di rotazione indicato nelle premesse sono apportate le seguenti variazioni:

Art. 1.

*Parte I* - ENTRATE

*In aumento*:

Cap. 5211. — Versamento da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento della aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845) L. 74.400.000.000

*Parte II* - SPESE

*In aumento*:

Cap. 1031. — Spese relative all'amministrazione del fondo di rotazione nonchè spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il fondo è stato costituito . . . . . . L. 25.000.000

Cap. 5121. — Contributi da erogare agli organismi indicati all'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971 modificate dalla decisione numero 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 (articoli 24 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845) . . . . . . . . » 74.375.000.000

Totale a pareggio delle spese . . . L. 74.400.000.000

Roma, addì 30 ottobre 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

(11328)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1979.

**Sostituzione di due membri supplenti del comitato tecnico consultivo per l'esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane.**

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 20 aprile 1971, con il quale è stato istituito presso il Ministero del commercio con l'estero il comitato tecnico consultivo per l'esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 9 novembre 1978, con il quale si è provveduto alla ricomposizione del comitato, a seguito della decadenza dei membri per trascorso biennio di durata della carica;

Vista la nota n. 205225 dell'11 settembre 1979, con la quale la Direzione generale del personale e degli affari generali ha designato, quale proprio rappresentante supplente in seno al predetto comitato, il dottor Leopoldo Franza, in sostituzione della dott.ssa Marta Fabris Camperchioli;

Vista la nota n. I/473956/AG/V del 13 novembre 1979, con la quale la Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni ha designato, quale proprio rappresentante supplente in seno al ripetuto comitato, la dott.ssa Marcella Caboni, in sostituzione del dott. Giovanni David;

Considerata la necessità di provvedere alle suddette sostituzioni;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Leopoldo Franza è nominato membro supplente del comitato tecnico consultivo per l'esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane, quale rappresentante della Direzione generale del personale e degli affari generali del Ministero, in sostituzione della dott.ssa Marta Fabris Camperchioli.

Art. 2.

La dott.ssa Marcella Caboni è nominata membro supplente del comitato tecnico consultivo per l'esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane, quale rappresentante della Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni, in sostituzione del dott. Giovanni David.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1979

*Il Ministro*: STAMMATI

(40)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1979.

**Revoca del decreto ministeriale 23 agosto 1978, n. 5251/R, e sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Biradon » cachets, nelle confezioni da 1, 2 e 6 cachets e della relativa categoria compresse, nelle confezioni da 2 e 10 compresse, della ditta Laboratorio chimico farmaceutico dott. Budin e C., in Roma.** (Decreto di sospensione n. 26/S).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 5251/R del 23 agosto 1978 sono state revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Biradon » cachets, nelle confezioni da 1, 2 e 6 cachets e della relativa categoria compresse, nelle confezioni da 2 e 10 compresse, registrate rispettivamente ai numeri 12485 e 12485/A in data 17 aprile 1947 e 11 giugno 1957, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico dott. Budin e C., con sede in Roma, via Ombrone, 1/A;

Considerato che in data 2 dicembre 1978 la ditta in parola ha proposto ricorso giurisdizionale al tribu-

nale amministrativo regionale del Lazio contro il Ministero della sanità al fine dell'annullamento del decreto ministeriale 23 agosto 1978, n. 5251/R, succitato;

Considerato, altresì, che con decisione n. 740 dell'11 luglio 1979 pubblicata il 26 settembre 1979, il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione 1ª, ha accolto il ricorso proposto dal Laboratorio chimico farmaceutico dott. Budin e C., ed ha pertanto annullato il provvedimento impugnato;

Ritenuto, pertanto, di revocare il decreto ministeriale 23 agosto 1978, n. 5251/R, di cui trattasi, e quindi di mantenere in vita la registrazione della specialità medicinale « Biradon »;

Ritenuto, altresì, che, nelle more del procedimento di modifica di composizione presentata dalla ditta interessata, si debba intanto sospendere la produzione ed il commercio del prodotto in parola, considerato che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 21 settembre 1977 ha espresso parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone come quello di cui trattasi, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Visti il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 e il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

1) E' revocato il decreto ministeriale n. 5251/R del 23 agosto 1978, con il quale sono state revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Biradon » cachets, nelle confezioni da 1, 2 e 6 cachets e della relativa categoria compresse, nelle confezioni da 2 e 10 compresse, registrate rispettivamente ai numeri 12485 e 12485/A in data 17 aprile 1947 e 11 giugno 1957, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico dott. Budin e C., con sede in Roma, via Ombrone, 1/A.

2) E' sospesa, nelle more del procedimento di modifica di composizione, la registrazione della specialità medicinale suddetta, la quale non dovrà essere né prodotta né posta in commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1979

*Il Ministro*: ALTISSIMO

(11291)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1979.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartonplastica meridionale, stabilimento di Casoria.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.r.l. Cartonplastica meridionale, stabilimento di Casoria (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Cartonplastica meridionale, stabilimento di Casoria (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1979 al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

(409)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1979.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Orlificio partenopeo, in Afragola.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Orlificio partenopeo di Afragola (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Orlificio partenopeo di Afragola (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 luglio 1979 al 20 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

(401)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1979.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merifrigor, in Napoli, stabilimento in Grumo Nevano.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Merifrigor, con sede in Napoli, stabilimento in Grumo Nevano (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merifrigor, con sede in Napoli, stabilimento in Grumo Nevano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 aprile 1979 al 14 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

(408)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1979.

**Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F.lli Moretti cereali S.p.a., in Signa.**

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di frumento di origine e provenienza USA la ditta F.lli Moretti cereali S.p.a. di Signa ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 1.196.772,45 di cui al mod. *B*-Import n. 4927596 rilasciato dal Monte dei Paschi di Siena in data 3 novembre 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che parte della merce per un valore di dollari USA 317.959,51 è stata importata nei termini, mentre la rimanente per $ USA 878.812,94 è stata importata in date varianti tra il 7 aprile ed il 23 novembre 1977 con un ritardo oscillante tra i tre ed i dieci mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 951.328 del 20 marzo 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Considerato che la Moretti S.p.a. ha giustificato il ritardato sdoganamento di parte del grano con il maggior tempo occorso per il trasporto del grano stesso dal porto di imbarco a quello di sbarco, ritardo questo che avrebbe comportato per essa società la perdita delle vendite per mancata consegna nei termini;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 26 gennaio 1979 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F.lli Moretti cereali S.p.a., mediante fidejussione del Monte dei Paschi di Siena, nella misura del 5% di $ USA 878.812,94 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(74)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1979.

**Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta L.O.C.A.T. S.p.a., in Torino.**

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di presse elettroidrauliche di origine e provenienza R.F. Tedesca la ditta L.O.C.A.T. S.p.a. di Torino, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 113.390 e D.M. 56.610 di cui ai modelli *B*-Import numeri 5827784 e 5829250 rilasciati dall'Istituto bancario San Paolo di Torino, rispettivamente in data 22 giugno 1976 e 21 settembre 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione concernenti l'operazione predetta sono state accettate dalla dogana di Torino tra il 3 ed il 16 marzo 1978 con un ritardo, quindi, di novantatre e centosei giorni, rispetto alla scadenza della domiciliata in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 815815 del 15 marzo 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo in quanto gli edifici che avrebbero dovuto accogliere il macchinario in questione erano temporaneamente indisponibili;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dalla banca, per conto dell'interessata, con istanza del 30 maggio 1978, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura meramente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta L.O.C.A.T. S.p.a. di Torino, mediante fidejussione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, nella misura del 5% di complessivi D.M. 170.000 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(72)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1979.

**Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filati industriali, in Villacidro.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Filati industriali di Villacidro (Cagliari);

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978, 12 aprile 1979, 14 giugno 1979 e 21 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 agosto 1978 al 28 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filati industriali di Villacidro (Cagliari), è prolungata al 27 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

(412)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1980.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Rovereto, con sede e stabilimento a Villa Lagarina e uffici a Cologno Monzese.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiera di Rovereto, con sede e stabilimento a Villa Lagarina (Trento) e uffici a Cologno Monzese (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Milano e Trento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Rovereto, con sede e stabilimento a Villa Lagarina (Trento) e uffici a Cologno Monzese (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1979 al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1980

*Il Ministro*: SCOTTI

**(403)**

---

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1980.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Optronics, in Tradate, stabilimento di Tradate.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale S.p.a. Optronics di Tradate. stabilimento di Tradate (Varese):

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Optronics di Tradate, stabilimento di Tradate (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 febbraio 1979 al 5 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1980

*Il Ministro*: SCOTTI

**(402)**

---

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1980.

**Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica D'Agostino & C., con sede in Salerno e stabilimenti in Salerno, località Brignano.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ceramica D'Agostino & C., con sede in Salerno e stabilimento in Salerno, località Brignano;

Visti i decreti ministeriali 31 ottobre 1978, 27 marzo 1979, 26 giugno 1979 e 13 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 2 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica D'Agostino & C., con sede in Salerno e stabilimento in Salerno, località Brignano, è prolungata al 2 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1980

*Il Ministro*: SCOTTI

**(404)**

---

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1980.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Icrot - Lavorazioni sussidiarie Finsider, unità di Napoli.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Icrot - Lavorazioni sussidiarie Finsider, unità di Napoli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Icrot - Lavorazioni sussidiarie Finsider, unità di Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 giugno 1979 al 9 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1980

*Il Ministro*: SCOTTI

**(405)**

---

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1980.

**Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Robassomero, in Milano, stabilimento di Robassomero.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Liquichimica Robassomero, con sede legale in Milano, stabilimento di Robassomero (Torino);

Visti i decreti ministeriali 30 luglio 1979 e 29 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° febbraio 1979 al 28 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Robassomero, con sede legale in Milano, stabilimento di Robassomero (Torino), è prolungata al 27 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1980

*Il Ministro*: SCOTTI

**(410)**

---

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1980.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Balsamo & C., in Modugno.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Balsamo & C. di Modugno (Bari);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Balsamo & C. di Modugno (Bari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 maggio 1979 all'11 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1980

*Il Ministro*: SCOTTI

**(411)**

---

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1980.

**Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Doppieri, con sede e stabilimento in Novara.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Doppieri, con sede e stabilimento in Novara;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 giugno 1979 al 2 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Doppieri, con sede e stabilimento in Novara, è prolungata al 2 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1980

*Il Ministro*: SCOTTI

(413)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1980.

**Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elle J - Lavorazioni industriali, in Napoli-Barra.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Elle J - Lavorazioni industriali di Napoli-Barra;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1978, 3 maggio 1979, 4 maggio 1979 e 30 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 marzo 1978 al 24 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elle J - Lavorazioni industriali di Napoli-Barra, è prolungata al 23 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1980

*Il Ministro*: SCOTTI

(406)

---

ORDINANZA MINISTERIALE 22 dicembre 1979.

**Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dal Marocco.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 30 ottobre 1979, con la quale le provenienze dal Marocco sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale il Marocco è stato dichiarato indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 3 ottobre 1979 per le provenienze dal Marocco perché ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1979

*Il Ministro*: ALTISSIMO

(535)

---

ORDINANZA MINISTERIALE 22 dicembre 1979.

**Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dalla Giordania.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 7 settembre 1979, con la quale le provenienze dalla Giordania sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale la Giordania è stata dichiarata indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 7 settembre 1979 per le provenienze dalla Giordania perché ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1979

*Il Ministro*: ALTISSIMO

(534)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 13

**Corso dei cambi del 18 gennaio 1980 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 804,80 | 804,80 | 804,80 | 804,80 | 804,80 | 806,60 | 804,70 | 804,80 | 804,80 | 804,80 |
| Dollaro canadese | 694,60 | 694,60 | 694,50 | 694,60 | 694,60 | 692,50 | 694,50 | 694,60 | 694,60 | 694,60 |
| Marco germanico | 466,68 | 466,68 | 466,65 | 466,68 | 466,80 | 467 — | 466,60 | 466,68 | 466,68 | 466,70 |
| Fiorino olandese | 423,28 | 423,28 | 423,35 | 423,28 | 423,25 | 422,50 | 423,28 | 423,28 | 423,28 | 423,30 |
| Franco belga | 28,722 | 28,722 | 28,73 | 28,722 | 28,71 | 28,50 | 28,716 | 28,722 | 28,722 | 28,72 |
| Franco francese | 199,30 | 199,30 | 199,30 | 199,30 | 199,25 | 198,85 | 199,24 | 199,30 | 199,30 | 199,30 |
| Lira sterlina | 1838,90 | 1838,90 | 1836 — | 1838,90 | 1835 — | 1837 — | 1836,55 | 1838,90 | 1838,90 | 1836,90 |
| Lira irlandese | 1730 — | 1730 — | 1728 — | 1730 — | 1728 — | — | 1727,50 | 1730 — | 1730 — | — |
| Corona danese | 149,31 | 149,31 | 149,25 | 149,31 | 149,25 | 149,20 | 149,28 | 149,31 | 149,31 | 149,30 |
| Corona norvegese | 163,85 | 163,85 | 163,90 | 163,85 | 163,90 | 163,65 | 163,80 | 163,85 | 163,85 | 163,85 |
| Corona svedese | 194,20 | 194,20 | 194 — | 194,20 | 194,15 | 194,35 | 194,15 | 194,20 | 194,20 | 194,20 |
| Franco svizzero | 504,84 | 504,84 | 504,70 | 504,84 | 505 — | 506,60 | 504,86 | 504,84 | 504,84 | 504,85 |
| Scellino austriaco | 64,995 | 64,995 | 65,05 | 64,995 | 65 — | 64,85 | 64,965 | 64,995 | 64,995 | 65 — |
| Escudo portoghese | 16,21 | 16,21 | 16,20 | 16,21 | 16,30 | 16,20 | 16,195 | 16,21 | 16,21 | 16,20 |
| Peseta spagnola | 12,184 | 12,184 | 12,20 | 12,184 | 12,17 | 12,20 | 12,186 | 12,184 | 12,184 | 12,18 |
| Yen giapponese | 3,361 | 3,361 | 3,36 | 3,361 | 3,36 | 3,80 | 3,36 | 3,361 | 3,361 | 3,36 |

**Media dei titoli del 18 gennaio 1980**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 66,175 |
| Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 | 88,025 |
| » 5,50% » » 1968-83 | 84,625 |
| » 5,50% » » 1969-84 | 80,825 |
| » 6% » » 1970-85 | 78,850 |
| » 6% » » 1971-86 | 76,325 |
| » 6% » » 1972-87 | 75,900 |
| » 9% » » 1975-90 | 78,550 |
| » 9% » » 1976-91 | 80,100 |
| » 10% » » 1977-92 | 84,650 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 80,800 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-3-1978/80 | 99,725 |
| » » » » 1- 6-1978/80 | 99,200 |
| » » » » 1- 8-1978/80 | 99,125 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80 | 99,075 |
| » » » » 1- 3-1979/81 | 99,075 |
| » » » » 1- 7-1979/81 | 97,275 |
| » » » » 1- 5-1979/82 | 98,450 |
| » » » » 1- 7-1979/82 | 97,175 |
| Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981 | 97,450 |
| » » Nov. 5,50% 1- 4-1982 | 86,875 |
| » » Pol. 12% 1- 1-1982 | 97,625 |
| » » » 12% 1- 4-1982 | 96,800 |
| » » » 12% 1-10-1983 | 95,475 |
| » » » 12% 1- 1-1984 | 95,575 |
| » » » 12% 1- 4-1984 | 95,525 |
| » » » 12% 1-10-1987 | 95,300 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 18 gennaio 1980**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 804,75 |
| Dollaro canadese | 694,55 |
| Marco germanico | 466,64 |
| Fiorino olandese | 423,28 |
| Franco belga | 28,719 |
| Franco francese | 199,27 |
| Lira sterlina | 1836,725 |
| Lira irlandese | 1728,75 |
| Corona danese | 149,295 |
| Corona norvegese | 163,825 |
| Corona svedese | 194,175 |
| Franco svizzero | 504,85 |
| Scellino austriaco | 64,98 |
| Escudo portoghese | 16,202 |
| Peseta spagnola | 12,185 |
| Yen giapponese | 3,36 |

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza delle cattedre di ragioneria generale ed applicata (raddoppio) e di diritto amministrativo presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova sono vacanti le seguenti cattedre:

1) ragioneria generale ed applicata (raddoppio);

2) diritto amministrativo,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(536)**

## REGIONE LOMBARDIA

**Variante al piano di zona del comune di Legnano**

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante in ampliamento al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, del comune a fianco della stessa deliberazione indicato. Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge sopracitata, e successive modificazioni:

deliberazione 20 novembre 1979, n. 27501: comune di Legnano (Milano).

**(583)**

## PREFETTURA DI TRIESTE

**Riduzione di cognome nella forma italiana**

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 18 maggio 1979 dal sig. Pertic Elvio nato a Pirano (Pola) il 5 luglio 1951, residente a Trieste, in via Sara Davis, 19, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Perti;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Pertic Elvio è ridotto nella forma italiana di Perti.

La predetta riduzione si estende anche al cognome « Pertic » acquisito dalla moglie dell'istante, Marisa Vesnaver, nata a Capodistria (Pola) il 13 aprile 1957.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 28 novembre 1979

p. *Il prefetto*: Ravalli

**(79)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Rinvio della prova di esame dei concorsi a settanta posti di educatore per adulti e a novantadue posti di coadiutore nell'amministrazione penitenziaria.**

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2 Giustizia, foglio n. 255, è stato stabilito che la prova di attitudine professionale del concorso, per esami, a settanta posti di educatore per adulti in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione, e di pena per il gruppo di regioni: Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 27 agosto 1979, abbia luogo in Roma, presso il palazzo dei congressi, sito al piazzale Kennedy, Roma-EUR, alle ore 8 del giorno 25 marzo 1980.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2 Giustizia, foglio n. 256, è stato stabilito che la prova scritta del concorso, per esami, a novantadue posti di coadiutore in prova (parametro 120) nel ruolo dei coadiutori della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per il gruppo di regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 28 agosto 1979, abbia luogo in Roma, presso il palazzo dei congressi, sito al piazzale Kennedy, Roma-EUR, alle ore 8 del giorno 26 marzo 1980.

**(541)**

## ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITA' DI MILANO

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto anestesista.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

**(173/S)**

## OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

**Concorso a tre posti di aiuto di medicina generale addetto alla prima, seconda e terza divisione di medicina generale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di aiuto di medicina generale addetto alla prima, seconda e terza divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

**(169/S)**

## OSPEDALE « S. CARLO BORROMEO » DI MILANO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto medico;
un posto di aiuto chirurgo;
due posti di assistente pediatra;
un posto di assistente nefrologo;
due posti di assistente ostetrico-ginecologo;
due posti di assistente neurologo;
un posto di assistente di fiosiochinesiterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

**(176/S)**

## OSPEDALE INFANTILE « REGINA MARGHERITA » DI TORINO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di primario di nefrologia;
un posto di aiuto di cardiochirurgia;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

**(177/S)**

## OSPEDALI DELLA VAL DI NIEVOLE DI PESCIA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto cardiologo;
un posto di aiuto pediatra;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (entrambi a tempo pieno);
un posto di assistente della sezione neurologica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescia (Pistoia).

**(181/S)**

***Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto oculista.***

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto oculista (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescia (Pistoia).

**(183/S)**

## OSPEDALE « F. GRIFONI » DI AMATRICE

**Concorso ad un posto di assistente pediatra**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Amatrice (Rieti).

**(198/S)**

## OSPEDALE DI S. ELPIDIO A MARE

**Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).

**(172/S)**

## OSPEDALE DI FOSSOMBRONE

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di primario analista;
un posto di aiuto chirurgo;
un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fossombrone (Pesaro).

**(178/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

**Concorso a due posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

**(171/S)**

## OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

**Concorso ad un posto di primario di dermatologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di dermatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

**(174/S)**

## OSPEDALI DI VIMERCATE E ORNAGO

**Concorso a posti di personale sanitario medico**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione di radiologia e terapia fisica;

un posto di assistente della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vimercate (Milano).

**(175/S)**

## OSPEDALE « F. LOTTI » DI PONTEDERA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione geriatrica;

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pontedera (Pisa).

**(179/S)**

## OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI SALEMI

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di analisi;

un posto di aiuto del servizio di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Salemi (Trapani).

**(180/S)**

## OSPEDALE « UMBERTO I » DI ENNA

**Avviso di rettifica**

L'avviso riguardante l'indizione di concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980, è rettificato nel senso che il posto di assistente di anatomia patologica deve intendersi con rapporto di lavoro a tempo pieno.

**(222/S)**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800210)